ALL. A

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

N. 70/2-1 di prot.

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

VISTI — gli articoli 164 e 165 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare", concernenti le attribuzioni del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTO — il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO — l'articolo 2214-quinquies, comma 1, del citato decreto legislativo n.66 del 2010, nella parte in cui stabilisce che "con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri sono individuate le classi di laurea magistrale o titolo equipollente valide, in sede di prima applicazione, ai fini del transito di ufficiali del ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri";

VISTI — i decreti del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001, 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 e successive modificazioni, relativi, nell'ordine, ai diplomi di laurea, alle classi di laurea specialistica e alle classi di laurea magistrale;

VISTO — il decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione in data 9 luglio 2009, relativo alle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio;

RILEVATA — la necessità di garantire il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli di studio posseduti dagli Ufficiali interessati al fine di assicurare loro progressioni di carriera omogenee e soddisfare adeguatamente le esigenze funzionali, operative e d'impiego dell'Arma dei Carabinieri;

VALUTATA *la priorità di attuare le disposizioni inerenti la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con particolare riferimento alle esigenze di armonizzare i profili di carriera degli ufficiali;*

DETERMINA

ai fini del transito, in sede di prima applicazione, degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, la validità di tutte le classi di laurea magistrale o titolo equipollente indicate nei decreti del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 2 aprile 2001, 12 aprile 2001, 22 ottobre 2004, n. 270, 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 e successive modificazioni.

Roma, lì 21 LUG. 2017

IL COMANDANTE GENERALE
(*Gen. C.A. Tullio Del Sette*)